



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 06/09/2021 (punto N 13)

Delibera

N 901

del 06/09/2021

Proponente

STEFANIA SACCARDI

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

Pubblicità / Pubblicazione Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

Dirigente Responsabile Paolo BANTI

Direttore Roberto SCALACCI

Oggetto:

MISURE ACCESSORIE PER LA GESTIONE VENATORIA DEL CINGHIALE NEL TERRITORIO A CACCIA PROGRAMMATA DELLA TOSCANA. ANNATA VENATORIA 2021-22. MODIFICA ALLA DELIBERA 691 del 05.07.2021

Presenti

Eugenio GIANI

Stefania SACCARDI

Stefano BACCELLI

Simone BEZZINI

Stefano CIUOFFO

Leonardo MARRAS

Monia MONNI

Alessandra NARDINI

Serena SPINELLI

ALLEGATI N°0

STRUTTURE INTERESSATE

Denominazione

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”;

Vista la legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio);

Vista la legge regionale 10 giugno 2002, n. 20 “Calendario venatorio e modifiche alla legge 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio);

Visto il D.P.G.R. 48/R del 5 settembre 2017 “Regolamento di attuazione della l.r. n. 3 del 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”);

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 691 del 5 luglio 2021 relativa alla approvazione del Calendario Venatorio Regionale 2021-22,

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 580 del 24 maggio 2021 “l.r. 3/94. approvazione del piano di gestione e calendario venatorio sulla specie cinghiale nelle aree non vocate della Regione Toscana per il periodo giugno 2021-maggio 2022”;

Considerato che il Calendario venatorio prevede che gli ATC possono riservare nelle aree non vocate il prelievo selettivo sulla specie cinghiale ai cacciatori di selezione iscritti alle squadre di caccia al cinghiale sino a 400 metri dal confine delle aree vocate;

Considerato inoltre che Calendario venatorio prevede che durante il periodo della caccia in braccata è consentito alle squadre porre le poste in area non vocata sino a metri 100 di distanza dal confine dell'area vocata;

Considerato che in alcune aree non vocate del territorio regionale sono presenti aree cespugliate e boscate che offrono rifugio ai cinghiali e che non consentono un congruo prelievo con le altre metodologie di caccia previste per tali aree dal Calendario venatorio;

Considerato che, dai dati in possesso della Regione Toscana, i danni da cinghiale all'agricoltura avvengono maggiormente nelle aree non vocate rispetto a quelle vocate;

Considerato che, dai dati in possesso della Regione Toscana, il numero massimo di capi per uscita di cinghiali abbattuti viene realizzato con la tecnica della braccata;

Rilevato che per mero errore materiale è stato inserito nella Delibera della Giunta Regionale n. 691 del 5 luglio 2021 relativa alla approvazione del Calendario Venatorio Regionale 2021-22 al punto 1.6 “dal 2 ottobre 2021 al 31 gennaio 2022 la caccia è consentita alle seguenti specie: beccaccia, cesena e tordo sassello. La caccia alla beccaccia è consentita (ai sensi dell' art. 3 comma 7 bis della L.R.20/2002) esclusivamente in forma vagante e con l'ausilio del cane da ferma o da cerca. Dal 1° gennaio 2021 la caccia alla beccaccia è consentita solo nelle aree vocate al cinghiale e, nelle restanti aree, solo all'interno delle aree boscate secondo la classificazione della legge regionale n. 39/2000;”, al posto del 1° gennaio 2022;

Ritenuto pertanto necessario modificare il punto 1.6 della suddetta Delibera con il testo con la data corretta ”“dal 2 ottobre 2021 al 31 gennaio 2022 la caccia è consentita alle seguenti specie: beccaccia,

cesena e tordo sassello. La caccia alla beccaccia è consentita (ai sensi dell' art. 3 comma 7 bis della L.R.20/2002) esclusivamente in forma vagante e con l'ausilio del cane da ferma o da cerca. Dal 1° gennaio 2022 la caccia alla beccaccia è consentita solo nelle aree vocate al cinghiale e, nelle restanti aree, solo all'interno delle aree boscate secondo la classificazione della legge regionale n. 39/2000;"

Rilevato che per mero errore materiale sono state inserite nella Delibera della Giunta Regionale n. 691 del 5 luglio 2021 relativa alla approvazione del Calendario Venatorio Regionale 2021-22 all'Allegato A, nella parte riservata alle particolari disposizioni per il territorio della Provincia di Pistoia, indicazioni non coerenti con la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 53 del 30 luglio 2020, inerente il regolamento del sistema delle riserve naturali regionali "Padule di Fucecchio" (FI e PT) e "Lago di Sibolla" (LU) e relative aree contigue, ai sensi delle leggi regionali 30/2015 e 65/2014;

Ritenuto pertanto necessario modificare l'Allegato A alla Delibera della Giunta Regionale n. 691 del 5 luglio 2021 relativa alla approvazione del Calendario Venatorio Regionale 2021-22 nella parte inerente le particolari disposizioni per il territorio della Provincia di Pistoia con il seguente testo:

PISTOIA

Nelle ZPS ricadenti nel territorio della Provincia di Pistoia, le disposizioni del presente calendario si applicano facendo salve le disposizioni della Delibera di Giunta Regionale n°454 del 16-06-2008 avente per oggetto "*D.M. 17.10.2007 del Ministero Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare - Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a zone speciali di conservazione (ZSC) e zone di protezione speciale (ZPS)*" che dettano in particolare per le ZPS le seguenti prescrizioni:

a) prescrizioni valide per tutte le ZPS:

- nel mese di gennaio l'esercizio dell'attività venatoria è consentito unicamente nei giorni di giovedì e di domenica con l'eccezione della caccia agli ungulati;
- divieto di effettuazione della pre-apertura della attività venatoria;
- divieto di utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce nonché nel raggio di 150 m dalle rive più esterne;
- divieto di abbattimento di esemplari appartenenti alla specie Moretta (*Aythya fuligula*) e Combattente (*Philomachus pugnax*);
- divieto di svolgimento dell'attività di addestramento cani da caccia prima del 1 settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria;
- divieto di esercitare il prelievo in deroga sugli uccelli ai sensi art. 9 par. 1) lett. c) della Direttiva 2009/147/CE.

b) prescrizioni valide per le ZPS caratterizzate da zone umide delle quali "Padule di Fucecchio" e "Bosco di Chiusi e Paduletta di Ramone":

- divieto di abbattimento, in data antecedente al 1° Ottobre, di esemplari appartenenti alle specie Codone (*Anas acuta*), Marzaiola (*Spatula querquedula*), Mestolone (*Spatula clypeata*), Alzavola (*Anas crecca*), Canapiglia (*Mareca strepera*), Fischione (*Mareca penelope*), Folaga (*Fulica atra*), Gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*), Porciglione (*Rallus aquaticus*), Beccaccino (*Gallinago gallinago*), Beccaccia (*Scolopax rusticola*), Frullino (*Lymnocyptes minimus*).

AREA CONTIGUA "Riserva Naturale del Padule di Fucecchio":

Per le limitazioni all'attività venatoria nei territori interni all'Area Contigua della Riserva Naturale del Padule di Fucecchio, si veda l'Allegato B alla Deliberazione del Consiglio Regionale n. 53 del 30 luglio 2020, inerente il regolamento del sistema delle riserve naturali regionali "Padule di

Fucecchio” (FI e PT) e “Lago di Sibolla” (LU) e relative aree contigue, ai sensi delle leggi regionali 30/2015 e 65/2014.

ADDESTRAMENTO CANI:

Nei territori ricompresi nell’ATC, l’attività di addestramento cani nel periodo individuato dal calendario venatorio regionale dovrà svolgersi nei seguenti giorni e orari:

Martedì 16.00-19.00

Giovedì 16.00-19.00

Sabato 7.00-11.00

Domenica 7.00-11.00

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

1) di autorizzare gli ATC, sul territorio di propria competenza ricadente in area non vocata al cinghiale, alla organizzazione ed esecuzione di interventi di prelievo venatorio della specie cinghiale con la forma della braccata, nel rispetto dei criteri sotto elencati:

- le attività dovranno svolgersi nel periodo 1 ottobre – 31 dicembre per il territorio a caccia programmata e 1 novembre – 31 gennaio per le Zone di Rispetto Venatorio;
- gli interventi dovranno essere condotti esclusivamente per due giorni alla settimana, con l’esclusione del martedì e venerdì, con inizio dopo le ore 10.00;
- le attività si svolgeranno secondo un calendario deciso dall’ATC, che dovrà essere comunicato con almeno 48 di anticipo alla Polizia Provinciale, e in aree individuate dal medesimo;
- le attività potranno essere effettuate dalle squadre iscritte all’ATC, da questo di volta in volta individuate;
- l’ATC dovrà assicurare una turnazione delle squadre partecipanti per ciascuna area di intervento, escludendo qualsiasi forma di assegnazione;
- le aree di intervento saranno prioritariamente quelle colpite da danni all’agricoltura da parte del cinghiale nel corso del 2021;
- le attività di cui al presente atto dovranno essere rese note da parte dell’ATC sul proprio sito istituzionale con almeno 48 di anticipo;
- è facoltà dell’ATC di escludere dalle attività le squadre che adotteranno comportamenti difformi alle direttive impartite o che non collaboreranno alla efficace realizzazione dei prelievi;
- le attività di cui al presente atto dovranno comunque rispettare lo svolgimento delle altre forme di caccia attuate in tali territori;
- spetta all’ATC di informare e sensibilizzare i partecipanti sul rispetto delle principali norme di sicurezza, in relazione al luogo di attività; tutti i partecipanti dovranno indossare indumenti ad alta visibilità;
- durante la caccia in braccata nelle ANV valgono, in particolare, le norme di cui all’art. 73, comma 10, 12, 13 del 48/R.

2) di disporre che i prelievi effettuati vengano rendicontati dagli ATC all’interno del portale faunistico regionale, suddivisi per Unità di gestione dell’area non vocata.

3) di sostituire il punto 1.6 della Delibera della Giunta Regionale n. 691 del 5 luglio 2021 relativa alla approvazione del Calendario Venatorio Regionale 2021-22 con il seguente testo:

“dal 2 ottobre 2021 al 31 gennaio 2022 la caccia è consentita alle seguenti specie: beccaccia, cesena e tordo sassello. La caccia alla beccaccia è consentita (ai sensi dell' art. 3 comma 7 bis della L.R.20/2002) esclusivamente in forma vagante e con l'ausilio del cane da ferma o da cerca. Dal 1° gennaio 2022 la caccia alla beccaccia è consentita solo nelle aree vocate al cinghiale e, nelle restanti aree, solo all'interno delle aree boscate secondo la classificazione della legge regionale n. 39/2000;”

4) di sostituire la parte inerente le particolari disposizioni per il territorio della Provincia di Pistoia dell'Allegato A alla Delibera della Giunta Regionale n. 691 del 5 luglio 2021 relativa alla approvazione del Calendario Venatorio Regionale 2021-22, con il seguente testo:

PISTOIA

Nella ZPS “Padule di Fucecchio” e nelle altre ZPS del territorio della Provincia di Pistoia, secondo quanto previsto dalla DG 454/2008, l'esercizio venatorio, anche con l'uso del cane, è consentito secondo le seguenti modalità:

- nel mese di gennaio l'attività venatoria è consentita nei soli giorni di giovedì e domenica;
- è vietata la caccia nei giorni di pre-apertura;
- è vietata l'effettuazione di ripopolamenti faunistici a scopo venatorio ad eccezione di quelli con soggetti appartenenti a sole specie e popolazioni autoctone provenienti da allevamenti nazionali, o da zone di ripopolamento e cattura, o dai centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale insistenti sul medesimo territorio;

Nelle ZPS “Padule di Fucecchio” e “Paduletta di Ramone” ZPS l'esercizio venatorio, anche con l'uso del cane, è consentito secondo le seguenti modalità:

- è vietato abbattere esemplari appartenenti alla specie Combattente (*Philomachus pugnax*) e Moretta (*Aythya fuligula*);
- è vietato l'addestramento dei cani anteriormente al 1 settembre;
- è vietato abbattere in data antecedente al 2 ottobre esemplari appartenenti alle specie Codone (*Anas acuta*), Marzaiola (*Anas querquedula*), Mestolone (*Anas clipeata*) Alzavola (*Anas crecca*), Canapiglia (*Anas strepera*), Fischione (*Anas penelope*) Moriglione (*Aythya ferina*), Folaga (*Fulica atra*), Gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*) Porciglione (*Rallus aquaticus*), Beccaccino (*Gallinago gallinago*), Beccaccia (*Scolopax rusticola*), Frullino (*Lymnocyptes minimus*), Pavoncella (*Vanellus vanellus*);

AREA CONTIGUA “Riserva Naturale del Padule di Fucecchio”:

Per le limitazioni all'attività venatoria nei territori interni all'Area Contigua della Riserva Naturale del Padule di Fucecchio, si veda l'Allegato B alla Deliberazione del Consiglio Regionale n. 53 del 30 luglio 2020, inerente il regolamento del sistema delle riserve naturali regionali “Padule di Fucecchio” (FI e PT) e “Lago di Sibolla” (LU) e relative aree contigue, ai sensi delle leggi regionali 30/2015 e 65/2014.

ADDESTRAMENTO CANI:

Nei territori ricompresi nell'ATC, l'attività di addestramento cani nel periodo individuato dal calendario venatorio regionale dovrà svolgersi nei seguenti giorni e orari:

Martedì 16.00-19.00

Giovedì 16.00-19.00

Sabato 7.00-11.00

Domenica 7.00-11.00

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Il Segretario della Giunta

Il Dirigente Responsabile
PAOLO BANTI

Il Direttore
ROBERTO SCALACCI